



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 4710/2024
Tit./Fasc./Anno 2.8.0.0.0/99/2023

DIREZIONE AVVOCATURA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Procedimento Penale n. 5640/2016 RGNR - Tribunale di Palermo. Impegno per rimborso spese legali sostenute dal Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Agata Anna Grillo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento dott.ssa Agata Anna Grillo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 28/08/2024
Il Dirigente
avv. Maria Stella Porretto

Città Metropolitana di Palermo

Direzione Avvocatura

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedimento Penale n. 5640/2016 RGNR - Tribunale di Palermo. Impegno per rimborso spese legali sostenute dal Dirigente Ing. Salvatore Pampalone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione dirigenziale e, a tal fine, ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 7/2019, dichiara di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di avere verificato che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, compresi il Responsabile del Procedimento e gli incaricati/nominati a seguito di adozione del presente provvedimento, non incorrano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni analoghe.

Premesso che:

- L' Ing. Salvatore Pampalone, n.q. di Dirigente del Servizio Infrastrutture, Viabilità, Mobilità e Trasporti della Città Metropolitana di Palermo, è stato destinatario di un decreto di citazione diretta a giudizio per il procedimento penale iscritto al n. 5640/2016 R.G.N.R, modello 21, emesso dalla Procura della Repubblica incardinato avanti al Tribunale di Palermo, per il reato di cui agli artt. 110 e 40, cpv. c.p. e 256 comma 3 d.lgs. 152 del 2006, in concorso con l'Ing. Fasulo ed il geometra Restivo;
- con nota prot. n. 20574 del 06/03/2020 comunicava all'Amministrazione di appartenenza che era in corso a suo carico il procedimento penale n. R.G.N.R. 5640/2016, mod.21, dinanzi al Tribunale di Palermo, con citazione alla prima udienza del 03/04/2020 e di avere nominato quale difensore di fiducia l'avv. Giovanni Rizzuti;

Dato atto che

- con nota acquisita via pec al prot. n. 60426 del 31/07/2024 l'ing. Pampalone

(unitamente all'avv. Ferlisi), avanzava richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso per il giudizio R.G.N.R. n. 5640/2016, definito con sentenza di assoluzione n. 6928/2023, resa dal Tribunale di Palermo, sez. III, divenuta irrevocabile il 22/03/2024, che altresì allega alla richiesta, per un importo totale pari a € 3.500,00 (€ 1.500,00 per fattura n. 104/22 del 20/12/2022 ed € 2.000,00 per fattura n. 82/23 del 05/12/2023, che altresì allega unitamente a n. 2 ricevute di pagamento).

Considerato che:

- nel caso che ci occupa trova applicazione - *ratione temporis* - il riferimento normativo di cui l'art. 82, del CCNL sottoscritto il 17.12.2020, rubricato "Patrocinio legale" che stabilisce:
 - al comma 1 che "L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente".
 - al comma 2. che "Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o l'Ente procedono al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi.."
- la normativa testé richiamata assicura tutela sia agli interessi del dirigente che a quelli dell'Amministrazione pubblica, rispetto ai quali bisogna avere particolare riguardo, stante il fatto che la gestione e l'esborso delle risorse pubbliche comporta una valutazione rigorosa in ordine alla sussistenza dei presupposti che la normativa richiede, nel rispetto dei consueti canoni di economicità, efficacia e trasparenza.

Verificata la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente in materia, anche alla luce della giurisprudenza civile, amministrativa e

contabile, in ordine a:

1. stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico;
2. assenza di conflitto di interesse tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'Ente di appartenenza;
3. sussistenza del comune gradimento dell'Ente sulla nomina del legale di fiducia;
4. conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione con formula piena.

Considerato, pertanto, che l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non è diritto soggettivo assoluto da tutelare automaticamente ma, invero, è subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti e di valutazioni - come sopra evidenziati - è stato verificato che:

- In ordine al **punto 1.**, i fatti oggetto di contestazione sono direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. Ed, invero, l'Ing. Salvatore Pampalone è stato sottoposto a giudizio per le attività svolte in ambito istituzionale, in qualità di Dirigente della Direzione Infrastrutture e Viabilità per il sinistro verificatosi sulla strada provinciale;

- Con specifico riferimento al **punto 2.**, si è appurato che dalle risultanze processuali non risultano omissioni imputabili al Dirigente; pertanto, non si riscontra alcun conflitto di interesse con l'Ente;

- in ordine al **punto 3)**, si è rilevato che, nel caso in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento e la nomina del difensore di fiducia è stata inoltrata dall'Ing. Salvatore Pampalone, non appena venutone a conoscenza.

L'Amministrazione non ha opposto alcun diniego alla nomina del difensore di fiducia. Ne consegue, pertanto, in applicazione del c.2 dell'art. 82 del CCNL, "nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o l'Ente procedono al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1".

Detto rimborso, come già in precedenza rappresentato e riconosciuto all'ing. Pampalone per richieste analoghe, non potrà essere superiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. Giustizia n. 55/14 a cui l'Ente si attiene in applicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale ed in applicazione dell'art. 12 del Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per i dipendenti e per gli amministratori della Città Metropolitana di Palermo (approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 307 in data 20.12.2023).

- Infine, avuto riguardo al **punto 4.**, il Giudice ha assolto l'imputato con formula piena per non avere commesso il fatto.

Preso atto, dunque, che con nota acquisita via pec al prot. n. 60426 del 31/07/2024 l'ing. Pampalone, avanzava richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso per il giudizio R.G.N.R. n. 5640/2016 contenente la seguente documentazione:

- dichiarazione, resa contestualmente alla richiesta, di non avere stipulato polizze assicurative di tutela legale durante il periodo lavorativo di riferimento;
- comunicazione di avvio del procedimento penale e nomina del difensore di fiducia;
- decreto di citazione diretta a giudizio;
- comunicazione della Direzione Viabilità dell'avvenuta assoluzione;
- sentenza irrevocabile n.6928/23;
- n. 2 fatture e n. 2 ricevute di pagamento.

Considerato che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita si rileva che:

- sussistono i presupposti per procedere al rimborso delle spese legali;
- a nulla rileva il documento relativo alla comunicazione della Direzione Viabilità sull'avvenuta assoluzione sopra riportato e allegato alla richiesta;
- non si evince alcuna particolare complessità del procedimento tale da discostarsi, ai fini del computo dei compensi professionali oggetto di rimborso, dall'applicazione dei predetti minimi tariffari previsti dal D.M. Giustizia n. 55/14.

Ritenuto, conseguentemente, che può riconoscersi all'ing. Pampalone un rimborso pari a € **2.622,04** quale compenso per procedimento penale dinanzi al Tribunale monocratico calcolato ai minimi tariffari ex D.M. Giustizia 55/14.

Occorre, pertanto :

- Impegnare la somma complessiva di € **2.622,04** sul cap 111313 del Bilancio 2024 denominato "*Patrocinio Legale*".
-

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista la L. R. n.48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 7/2019;

Visto il vigente Statuto;

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale;

Visto il Regolamento in materia di assunzione del patrocinio e rimborso delle spese legali per i dipendenti e per gli amministratori della Città Metropolitana di Palermo;

Visto il Regolamento di contabilità dell' Ente.

Propone

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

2. Di riconoscere all'Ing. Salvatore Pampalone il diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale in oggetto, nella misura complessiva di **€ 2.622,04** sussistendone i presupposti di legge, tutti richiamati in premessa.

3. Di impegnare la somma di **€ 2.622,04** sul cap 111313 del Bilancio 2024 denominato "*Patrocinio Legale*", a favore dell'Ing. Salvatore Pampalone.

4. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle spettanze nella misura sopra indicata in favore dell'Ing. Salvatore Pampalone.

Il Responsabile del Procedimento e di E.Q.

dott.ssa Agata Anna

Grillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'